

STATUTO

ART. 1

Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "LA NOSTRA ARCA - Organizzazione di Volontariato", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico fino ad aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L' ODV ha sede legale in via Monte Cimone n° 3 CAP 37124, nel comune di Verona ed ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Statuto

La ODV è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Eventuali modifiche dello statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci.

La ODV fa riferimento ad un regolamento interno per la disciplina degli aspetti organizzativi, che verrà approvato dal Consiglio Direttivo.

Suddetto regolamento è stilato dall'Assemblea dei Soci.

Eventuali modifiche del regolamento verranno valutate dall'Assemblea medesima con la modalità della presa di decisione per consenso.

ART. 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

Finalità e Attività

La ODV non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, nella beneficenza e si basa sulla prestazione personale, spontanea e gratuita dei Soci per:

- l'ausilio nel superamento delle situazioni di disagio di persone che vivono in condizioni di indigenza e grave marginalità sociale attraverso un approccio che favorisca il benessere delle persone stesse e cittadinanza tutta;
- il rafforzamento dell'autostima, della consapevolezza di sé e delle capacità relazionali di persone in condizione di svantaggio e marginalità sociale, finalizzato a consentire loro uno sguardo nuovo sul proprio vissuto e sul recupero della progettualità personale;
- la realizzazione di percorsi individualizzati e condivisi nella formazione all'auto-aiuto.

L'attività principale dell' ODV consiste nell'assistere, sostenere, soccorrere e prendersi cura delle persone che versano in condizione di marginalità, senza distinzione di sesso, etnia, religione, orientamento politico, con particolare attenzione verso le persone senza dimora.

Avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, queste sono le attività che l' ODV si propone di svolgere con riferimento al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" art. 5 comma 1 lettere:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- q. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico queste sono le attività che l' ODV intende svolgere:

- Interventi e servizi atti a promuovere la riduzione delle condizioni di marginalità sociale;
- Servizi di ascolto con sportelli dedicati: salute- legale- accompagnamenti;
- Assistenza e accompagnamento ai servizi socio-sanitari;
- Accompagnamento di persone in condizioni di marginalità sociale alla definizione e inserimento in percorsi formativi e professionalizzanti;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale atte a sensibilizzare la Comunità;
- Servizi finalizzati all'orientamento lavorativo e alla ricerca attiva del lavoro;
- Organizzazione e gestione di strutture residenziali temporanee dedicate a persone in condizioni di marginalità con urgenti e specifiche esigenze di tipo sanitario, abitativo e sociale;
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Erogazione di beni e servizi in favore di persone svantaggiate e organizzazione di attività di interesse generale.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Creazione di un percorso individualizzato da attuare con l'adesione responsabile del soggetto fruitore del servizio attraverso la realizzazione di momenti di accoglienza e ascolto; una presa in carico della

persona mediante la gestione di un servizio articolato su più ambiti: percorso educativo e formativo, alfabetizzazione e istruzione, accompagnamento alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo, sostegno all'inserimento abitativo ed eventuale attivazione di progetti di housing sociale, consulenza e orientamento legale rivolta a cittadini stranieri;

- Accompagnamento e monitoraggio nel percorso di cura dei soggetti, orientamento ai servizi sanitari del territorio e mediazione con gli stessi, educazione alla salute, assistenza nelle prestazioni sanitarie, organizzazione e gestione di uno spazio-accoglienza 24/24 dedicato al post-ricovero di persone con particolari esigenze mediche;
- Creazione di uno spazio conviviale diurno; organizzazione e gestione di uno spazio-dormitorio adibito ad alloggio temporaneo per persone senza dimora;
- Sensibilizzazione alla diversità, all'intercultura e alla solidarietà attraverso l'organizzazione di eventi, attività di traduzione, interpretariato e mediazione culturale anche in coordinamento con altre realtà aventi analoghe finalità.

Per le attività di interesse generale prestate, l'ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'ODV può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, quali attività commerciali e produttive marginali finalizzate alla raccolta di fondi da destinarsi unicamente al sostegno delle attività solidaristiche precedentemente elencate. L'individuazione di ulteriori o diverse attività è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'ODV può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'ODV opera nel territorio della Regione Veneto, anche attivando reti di reciproca collaborazione con altre realtà impegnate nella medesima attività.

ART. 6

Ammissione

Gli associati possono essere persone fisiche e Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividano le finalità e gli scopi associativi e si impegnino concretamente per realizzarle.

L'ammissione di Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro è possibile a condizione che il loro numero non superi al momento della richiesta di ammissione il 50 per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, L'ODV dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'ODV, dopo un primo colloquio conoscitivo, è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale, da versare annualmente, è intrasmissibile e non rimborsabile.

ART. 7

Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'ODV e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 20;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore

Hanno il dovere di;

- rispettare il presente statuto, il regolamento interno, di cui all'art. 2 e il codice etico;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ODV.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per esclusione o recesso.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, dal regolamento interno, dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure che arreca danni morali o materiali di una certa gravità all'ODV, può essere escluso.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

La dichiarazione di recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'organizzazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'organizzazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

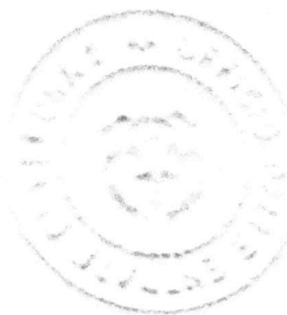
ART. 10

Gli organi sociali

Sono organi dell'ODV:



- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione legale dei conti
- Tesoriere
- Segretario



Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

L'assemblea

L'assemblea è composta dai soci dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle votazioni a ciascuno Ente del Terzo settore o senza scopo di lucro viene attribuito un voto; si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'ODV o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, email e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante che sarà conservato presso la sede dell'organizzazione; una copia sarà fatta pervenire a tutti i soci tramite email.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'ODV, anche di previsione e programmazione economica;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- si pronuncia sull'istanza di ammissione di un aspirante socio, la cui domanda è stata rigettata da Consiglio Direttivo ed impugnata dallo stesso;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamentazione dei lavori assembleari;



- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ODV;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dallo statuto e dal regolamento interno;
- ratifica il Regolamento Interno redatto dal Consiglio Direttivo ed approva le sue eventuali modificazioni;
- delibera sull'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari a carico del socio su richiesta motivata da parte del Consiglio;
- stila il regolamento interno e ne approva eventuali successive modifiche.

ART. 13

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria si considera regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'ODV, nelle modalità stabilite dal regolamento interno, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, come da regolamento interno.

ART. 15

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'ODV ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di 5 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per solo n. 2 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e il bilancio sociale redatti dal tesoriere, li sottopone alla approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'ODV è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

In caso di dimissioni congiunte della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, lo stesso si considererà automaticamente decaduto e si procederà alla rielezione dell'intero Consiglio.

ART. 16

Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea nelle modalità stabilite dal regolamento interno, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

In casi eccezionali di necessità o urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione e, in tal caso, dovrà successivamente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente è un membro del Consiglio Direttivo e è da esso nominato; può sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

Organo di revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'organizzazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 19

Il Tesoriere

Il tesoriere è eletto dall'Assemblea fra i Soci, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile per due mandati, come il Consiglio direttivo.

Il tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione ed inoltre custodisce il denaro ed i valori dell'Associazione.

ART. 20

Il Segretario

Il segretario redige i verbali dell'assemblea dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo, che solitamente si riunisce con cadenza mensile e provvede al controllo e messa a punto dei libri associativi.

Cura le convocazioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e dei regolamenti sociali.

Coadiuvare il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il futuro dell'Amministrazione dell'organizzazione.

Art. 21

Libri sociali

L'ODV ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati
- il libro delle assemblee ordinarie e straordinarie e delle relative deliberazioni, in cui devono essere contenuti anche i verbali redatti per atto pubblico e tenuto a cura del Consiglio;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari, tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio.

ART. 22

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'ODV sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23

I Beni

I Beni dell'ODV sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati con i fondi dell'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella Sede dell'organizzazione, sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede stessa.

ART. 24

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché

l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25

Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio dell'ODV è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 14 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26

Bilancio Sociale e Informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui, l'organizzazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 mln di euro annui, l'organizzazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 27

Convenzioni

Le convenzioni tra l'ODV ed altri enti o soggetti, per quanto concerne il servizio di accoglienza alla persona, dovranno avere ad oggetto solo un mutuo scambio di servizi finalizzati al perseguimento dei reciproci fini associativi. Esse sono deliberate dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione e su richiesta in libera visione dei soci.

ART. 28

Personale retribuito

L'ODV può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 29

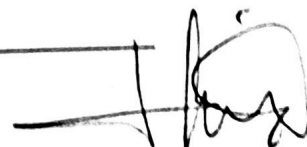
Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

Responsabilità dell'ODV

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.



ART. 31

Assicurazione dell'associazione

L'organizzazione è assicurata per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa.

ART. 32

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34

Norma Transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS (Ente Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il presente statuto, costituito da trentaquattro articoli vergati su dieci pagine compresa la presente, è stato letto e approvato in ogni suo articolo dall'Assemblea Straordinaria convocata in seconda convocazione in data 4 MARZO 2022 presso la sede dell'organizzazione per adottare modifiche richieste dalla Regione del Veneto – Ufficio Regionale RuntS con protocollo 81210 del 22.02.2022. Il presente integra e sostituisce il precedente statuto adottato dagli associati nel corso della riunione costitutiva de "La Nostra Arca – Organizzazione di Volontariato" in data 15 novembre 2021 e registrato presso l'agenzia delle Entrate di Verona 2 in data 15 dicembre 2021 al numero 4043 del registro Atti Privati serie 3N.

Il Presidente






Verona, 4 MARZO 2022